

IN BREVE n. 030-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MANCATA O PARZIALE RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI da APS-

Leonida del 16.7.19

MANCATA o PARZIALE rivalutazione delle PENSIONI - Ecco i PESANTI “FURTI” ANNUALI fatti dai vari Governi !!!

I titolari delle c.d. “pensioni d’oro” hanno subito nel periodo 2006-2019 (tredici anni) – a titolo di contributo di solidarietà (= taglio secco) – un “**FURTO**” **MEDIO ANNUO** non superiore a 4.000/5.000 euro lordi limitatamente a SEI ANNI.

Però per lo stesso periodo 2006-2019 le pensioni di 8.000/9.000/10.000 euro lordi mensili hanno subito – a titolo di mancata o parziale rivalutazione dei trattamenti pensionistici in godimento – un ben più pesante “**FURTO**” **MEDIO ANNUO** pari rispettivamente a **8.126/9.219/10.312** euro lordi per ciascuno dei TREDICI ANNI, come evincibile dall’ultima colonna dell’allegata tabella!

Ma anche le pensioni di 2.000/3.000/4.000/5.000 euro lordi mensili hanno subito non indifferenti “**FURTI**” **MEDI ANNUI** pari rispettivamente a **913/2.088/3.751/4.847** euro lordi per ciascuno dei TREDICI ANNI, come evincibile dall’ultima colonna dell’allegata tabella!

Ed allora, cari pensionati, è giunto il momento che non possiamo più accettare simili taglieggiamenti; è ora di ribellarci a questi propri e veri soprusi da parte di chi è stato chiamato a governarci, utilizzando tutti i rimedi giurisdizionali a disposizione.

Pensione		Numero volte TM INPS	Totale perdite per mancato o parziale adeguamento alla inflazione	
Annua	Mensile		Totale Periodo 2006-2019 (13 anni)	Perdite medie annue
26.000	2.000	4,76	11.873	913
39.000	3.000	7,14	27.154	2.088
52.000	4.000	9,51	48.770	3.751
65.000	5.000	11,89	63.011	4.847
104.000	8.000	19,03	105.641	8.126
117.000	9.000	21,41	119.851	9.219
130.000	10.000	23,79	134.060	10.312

Nella Tabella quanto hanno ANNUALMENTE perso i PENSIONATI per l'impossibilità di rincorrere il costo della vita, a causa della mancata o parziale rivalutazione riconosciuta negli anni (valori in unità di Euro)

dati tratti dall'Insero "Corriere Economico" dell'8 luglio 2019 (articolo a firma di Alberto Brambilla e Antonietta Mundo, massimi esperti in materia previdenziale assieme a Giuliano Cazzola)

TM = Trattamento minimo

Le pensioni sono un debito di valuta e non di valore e cogli anni (e maggiormente colle picconate di Stato) perdono il loro originario potere di acquisto ... e così le pensioni di annata presto diventano delle pensioni dannate, insufficienti nella quotidianità del pensionato (mpe)

L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE o AL COLLEGIO SPETTA ALL'AZIENDA?

La tassa di iscrizione all'albo professionale degli infermieri, obbligatoria all'esercizio professionale, compete al datore di lavoro.

Lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Pordenone, che ha accolto il ricorso di 214 infermieri, tutti dipendenti dell'AAS 5 Friuli Occidentale: i ricorrenti sono tutti dipendenti pubblici tenuti all'iscrizione all'albo professionale e quindi che il costo di tale iscrizione gravi in capo all'azienda sanitaria pubblica.

In passato Consiglio di Stato in un parere aveva affermato che quando sussiste il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.

**ALLEGATO A PARTE - TRIBUNALE LAVORO di PORDENONE Sentenza n. 116
pubbl. 11.07.2019 (documento 140)**

ECM: ESONERI, ESENZIONI E RIDUZIONI da OmceoMi - NewsLetter n.31-2019

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine, è triennale, e per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi, fatta salva la sussistenza di situazioni che determinano esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

La riduzione dell'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene applicata nella misura di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 e nella misura di 15 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.

L'esonero e l'esenzione sono diritti che costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale, esercitabili esclusivamente su istanza del professionista sanitario.

La frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza.

L'esenzione determina una riduzione dell'obbligo formativo triennale in occasione di sospensione, attestata o autocertificata, dell'attività professionale e di incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa. Le situazioni contemplate sono molteplici e sono consultabili nel [manuale](#) sulla formazione continua del professionista sanitario.

L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale.

Ricordiamo che è possibile conoscere la propria situazione formativa consultando il sito della [Co.Ge.A.P.S.](#) previa registrazione on line al seguente link e che fino al 31 dicembre 2019 chi non avesse soddisfatto nel triennio 2014-2016 l'obbligo formativo (al netto di esenzioni, esoneri e riduzioni) può recuperare i crediti mancanti trasferendoli da quelli acquisiti nel triennio in corso.

LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ CANCELLA L'ASSEGNO SOCIALE

da Sole 24 ore - risposta 1621 a cura di Fabio Venanzi

D - L'Inps rifiuta la pensione di reversibilità alla sorella di una deceduta. La richiedente ha solo reddito da assegno sociale, è disabile, era a carico della dante causa al momento del decesso ed è

nubile. La motivazione del rifiuto da parte dell'Inps è che la richiedente è titolare di un'altra pensione. Si può considerare l'assegno sociale una forma di previdenza considerato che è uno strumento di assistenza? Cosa si può fare per vedersi riconosciuto il diritto?

R - Il diritto alla pensione ai superstiti spetta ai fratelli celibi e sorelle nubili, a condizione che al momento del decesso del pensionato, gli stessi: siano inabili al lavoro (la condizione di disabilità è un concetto diverso da quello di inabilità lavorativa); non siano titolari di pensione diretta o indiretta; siano a carico del lavoratore deceduto. Per il requisito del carico, si deve tener conto della condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare del superstite, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari. La condizione di non auto sufficienza sussiste quando il reddito del superstite non supera l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30 per cento. L'importo mensile del trattamento minimo per il 2019 è pari 513,01 euro mensili. Inoltre, il soggetto deceduto doveva provvedere abitualmente al mantenimento dell'eventuale beneficiario. Secondo le indicazioni dell'Inps, tale condizione si desume dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto. Ovviamente resta reversibile la sola pensione diretta cui la sorella deceduta risultava titolare. Nell'ipotesi in cui il titolare di assegno sociale diventi intestatario di una pensione ai superstiti, perderà contestualmente il diritto alla prestazione di natura assistenziale che, pertanto, sarà revocata dalla data di decorrenza della nuova pensione. Sulla base di questi elementi, il lettore valuterà se proporre ricorso.

OK ALL'OPZIONE DONNA PER NATE ENTRO LA FINE DEL 1959 o 1960

da Sole 24 ore - risposta 1622 a cura di Fabio Venanzi

D - Avendo già maturato i requisiti anagrafici e contributivi, posso accedere all'opzione donna benché non attualmente occupata? Sono un'ex-dipendente privata e non sono esodata.

R - Se la lettrice è nata entro il 31 dicembre 1960 (se dipendente, 1959 se autonoma), potrà accedere in qualsiasi momento alla pensione con l'opzione donna sempre che, alla data del 31 dicembre 2018, abbia maturato i 35 anni di contribuzione. Qualora fosse dipendente del settore privato, ai fini del raggiungimento dei 35 anni, non dovranno essere considerati gli anni registrati sull'estratto Inps come periodi di disoccupazione e malattia. A tal fine, per sincerare l'acquisizione del perfezionamento del diritto, è necessario richiedere il modello Ecocert, tramite il proprio Pin o rivolgendosi agli enti di patronato.

NON SCATTA LA PENSIONE SE IL LAVORATORE È IN MALATTIA

da Sole 24 ore - risposta 1623 a cura di Fabio Venanzi

D - Il mio ultimo giorno di lavoro avrebbe dovuto essere il 30 giugno 2019, poi sarei dovuto andare in pensione. Ho dato comunicazione all'azienda, con un preavviso di dimissioni di oltre 30 giorni, e dal mese di marzo sono stato in malattia, con inabilità al lavoro fino al 4 luglio.

L'Inps mi ha comunicato che non posso passare dalla malattia alla pensione, mentre il Caf mi aveva detto che avrei potuto farlo, e che quindi non mi verrà pagata la pensione di luglio.

È giusto? O posso fare ricorso?

R - La pensione si consegue con il perfezionamento del requisito anagrafico e/o contributivo. A tale requisito deve aggiungersi la chiusura del rapporto di lavoro, non potendo accedere, in qualità di dipendente, alla pensione in continuità iscrivibile all'ente previdenziale. Poiché nel caso del lettore la malattia lo tutelava fino al 4 luglio 2019, è verosimile ritenere, sempre che non permanga lo stato inabilitante, che l'accesso alla pensione avverrà dal 1° agosto 2019. Nel caso della pensione anticipata a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti, si ricorda che, ai fini del

perfezionamento del requisito contributivo dei 42 anni 10 mesi oltre ai tre mesi di finestra, devono risultare almeno 35 anni senza considerare i periodi di isoccupazione e di malattia.

L'OPZIONE WEB VELOCIZZA LA SCELTA DEL MEDICO DI BASE da Sole 24 ore - risposta 1624 a cura di Claudio Testuzza

D - Il mio medico di famiglia è andato in pensione e dobbiamo sceglierne uno nuovo. L'operazione di scelta si fa in ospedale, dove mia moglie si è recata negli ultimi tre giorni, sempre in orario d'ufficio, non riuscendo però ad effettuare il cambio. Il funzionario le ha spiegato che vengono evase solo 20 richieste al giorno e, per rientrare tra queste, bisogna recarsi alle 5 di mattina sul posto e firmare un foglio che ha la funzione di "prenotazione". È possibile questa cosa?

R - Il lettore vive in provincia di Trapani e sul sito dell'azienda sanitaria della provincia (Asp Trapani) è previsto un servizio online per il cambio del medico, che il lettore (o la moglie) potrebbero utilizzare per evitare code. Il servizio permette, per sé e per i propri figli minori, di cambiare, scegliere e revocare il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta. La scelta del nuovo medico è possibile all'interno di un territorio (detto ambito territoriale sanitario) che viene ricavato dalla propria residenza. Nel caso in cui il cittadino abbia un'esigenza diversa deve recarsi presso lo sportello di scelta/revoca del proprio distretto sanitario dell'Asp e presentare la documentazione necessaria per la propria tipologia di richiesta. In particolare, le eccezioni in cui non è permessa la scelta online sono le seguenti:

1. il medico scelto non appartiene all'ambito territoriale di riferimento. Tramite l'indirizzo di residenza sarà ricavato dagli operatori l'ambito sanitario di appartenenza del paziente;
2. il medico scelto ha raggiunto il numero massimo di assistiti (massimalista). Ogni medico ha un numero massimo di assistiti;
3. il medico scelto è della stessa associazione del medico attuale. Non è possibile effettuare la scelta online di un medico appartenente alla stessa associazione del medico del paziente.

Inoltre, non è permessa la revoca/scelta online per la seguente tipologia di utenti:

1. nuovo residente, prima scelta medico di famiglia;
2. prima scelta, da parte dei genitori, del pediatra di libera scelta;
3. cittadini comunitari ed extracomunitari;
4. scelta temporanea non residenti.

Per queste tipologie di utenti è necessario recarsi personalmente presso gli sportelli dell'Asp.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' SPESE PER GITE SCOLASTICHE

Domanda

Le spese per i viaggi di istruzione sono detraibili?

Risponde Paolo Calderone

Sì, tra le spese di istruzione non universitarie sono detraibili, nella misura del 19%, anche quelle per le gite scolastiche deliberate dagli organi d'istituto. Se queste spese sono pagate direttamente alla scuola non occorre richiedere la copia della delibera che ha stabilito le somme da versare. In caso contrario, cioè quando la spesa è pagata ad altri soggetti (per esempio, all'agenzia di viaggio) va richiesta all'istituto scolastico un'attestazione dalla quale risulti la delibera di approvazione e i dati dello studente.

Si ricorda, infine, che la detrazione per le spese di istruzione va calcolata su un importo massimo, che dal 2019 è pari a 800 euro per alunno o studente.

PERMESSI E CONGEDI LEGATI ALLA MATERNITÀ

da Dpl Mo - fonte: Ipsos in lavoro e previdenza 2019: *“Pratica, condizioni, requisiti e limiti alla fruizione dei benefici da parte dei genitori”*

Il nostro ordinamento prevede una serie di tutele volte a garantire ai genitori che lavorano permessi per far fronte alle esigenze dei figli e prestar loro la giusta assistenza.

In particolare, i genitori possono usufruire di:

- **riposi giornalieri**, sino al raggiungimento di un anno di vita del bambino. La lavoratrice madre può beneficiare di due periodi di riposo giornalieri aventi una durata di un'ora ciascuno. Il padre lavoratore, nei medesimi casi in cui può fruire del congedo di paternità, ha diritto a godere, in luogo della madre, dei riposi giornalieri;

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni in materia di riposi è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

- **prolungamento del periodo di congedo parentale** nel caso in cui il minore (anche adottivo) sia affetto da handicap grave. I genitori possono fruire, alternativamente, del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, solo nel caso in cui il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e comunque entro il dodicesimo anno di vita del bambino;
- **permessi per la malattia del figlio** che non abbia ancora compiuto tre anni d'età. I genitori possono utilizzare i permessi anche nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per le malattie di ogni figlio d'età compresa tra i tre e gli otto anni.

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni in materia di congedo per la malattia del figlio è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI: DIFFERENZE TRA REGIONI

da *“Tempi d'erogazione, accesso al privato e intramoenia, ecco le differenze tra Regioni nei piani anti-attese”* in DoctorNews XVIII - n.167 del 24 luglio 2019 a cura di Mauro Miserendino

La salute è un bene comune la cui tutela è prevista dalla nostra Costituzione, ma... ci sono molti ma e se...

Una piaga le liste d'attesa, ma come viene affrontata? In ordine sparso con grandi differenze tra Regione e Regione.

- Distinzione tra prime visite e controlli;
- quattro classi di priorità per fruire delle prestazioni alle quali il medico di famiglia dovrà attenersi nel prescrivere visite ed esami;
- prenotazioni tutte dal Cup;
- possibilità di fruire di un esame nel privato se il pubblico non lo eroga in tempo;
- obbligo di pagare la prestazione per il paziente che non si presenta e non ha disdettato.

Ecco le misure dei piani regionali contro le liste d'attesa in base a direttive del Piano nazionale di governo-PNGLA, e provvedimenti locali come i limiti all'intramoenia dei medici e l'apertura degli ambulatori di notte e nei festivi.

Ma non tutte le Regioni hanno provveduto anzi

Va tenuto presente che per l'adeguamento dei Cup e la realizzazione del piano sono 350 i milioni stanziati a livello nazionale nella Finanziaria (150 nel 2019, 100 nel 2020 e 2021) da ripartire tra le Regioni con modalità individuate con decreto del Ministro della salute.

Ci sono Regioni che bloccano l'erogazione di prestazioni in libera professione se nell'attività istituzionale non si riesce a garantire i tempi richiesti altre che prevedono di acquistare prestazioni dal privato se il pubblico non riesce a rispettare i tempi d'erogazione.

Eccetera, eccetera

Vedi in

www.doctor33.it/politica-e-sanita/tempi-derogazione-accesso-al-privato-e-intramoenia-ecco-le-differenze-tra-regioni-nei-piani-antiattese/?xrtid=PSYTVCLCYTPVLSXPCATXVC

Dunque un gran caos ... Regione che vai, SSN che trovi! Ma c'è da chiedersi: sono in realtà diminuiti i tempi di attesa? Sì?... no? Ma qualcuno risponde sulle disfunzioni?

La tutela della salute va vista come un dovere, non come pretesto di mercificazione!

Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021

Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021
a cura di Ministero della Salute

Anno 2019

Periodo di riferimento 2019 - 2021

Periodicità triennale

Download (CTRL + clic)

- [Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021](#) (PDF 508.6 Kb)
- [Linee guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi per i monitoraggi dei tempi di attesa](#) (PDF 0.90 Mb)
- [Procedura gestionale per l'applicazione del modello RAO](#) (PDF 2.05 Mb)
- [Glossario in materia di liste di attesa](#) (PDF 499.8 Kb)

Vedi anche

<http://www.salute.gov.it/portale/listeAttesa/homeListeAttesa.jsp>

AZIONE SANITARIA LUGLIO/AGOSTO

Pensioni: ecco gli effetti di tagli e allarmi, a cura di Michele Poerio e Carlo Sizia

Indennità premio di servizio (ovvero la buonuscita del medico ospedaliero), a cura di Marco Perelli Ercolini

Macchine Abtiedo, a cura di Nicola Simonetti

La FEDER.S.P.eV. incontra la FnomCeO

Il Presidente Nazionale Prof. Michele Poerio a Brindisi, a cura di Claudenzio D'Ippolito

La medicina popolare (fugaci cenni storici), a cura di Pino Messina

Verde e Salute, a cura di Antonino Arcoraci
Le vie della dipendenza sono infinite e anche paradossali, a cura di Pier Luigi Lando
Le sanguisughe ovvero le mignatte di Don Pasquale, a cura di Antonio Molfese
Lettere al giornale, a cura di Salvatore Sisinni
“Ma dove avete messo il Gran Capitano?”, a cura di Cesare Persiani
Missione a Calcutta, a cura di Ettore Rosario Puglia
La carenza di medici. Come affrontare l'emergenza, a cura di Antonio Molfese
Il consiglio del notaio, a cura di Chiarastella Massari
In ricordo del Dr. Sergio Squarzina
In ricordo di Anna Maria Grieco Sbertoli
RUBRICHE
Recensione libro, a cura di Rory Previti
L'arte del mal sottile, a cura di Antonio Di Gregorio
La senescenza tra massime, aforismi ... a favore e contro, a cura di Antonino Arcoraci
Lettere al Presidente
Vita delle Sezioni

Leggi in

https://www.federspev.it/documenti/pdf_5d370b31871bd.pdf

DOPO 10 ANNI RINNOVATO IL CONTRATTO DI MEDICI E DIRIGENTI SANITARI

Firmato dopo oltre 10 anni il contratto dei 130 mila medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (triennio 2016-18 !!!).

L'intesa prevederebbe 200 euro lordi di aumento medio mensile ... dopo 10 anni di «un nulla».

Ecco le principali novità contenute nel contratto:

- i medici e dirigenti con più di 5 anni di anzianità avranno la certezza di avere un incarico. Chiarito l'obbligo delle aziende di dare un incarico retribuito a tutti, anche a coloro che hanno lavorato a tempo determinato, con o senza soluzione di continuità;
- la maggior parte dei medici con più di 5 anni di anzianità riceverà un aumento di 2.000 euro sulla retribuzione di posizione. Oltre all'aumento economico previsto per tutti i dipendenti pubblici, circa 30 mila medici passeranno da 3.600 euro a 5.500 euro di posizione;
- aumenta la parte fissa di tutte le posizioni gestionali e professionali, vengono storicizzati i fondi e le posizioni e aumenta la quota pensionabile;
- i giovani medici neoassunti anche sotto i 5 anni avranno una retribuzione fissa di posizione. e, passeranno subito da 0 a 1.500 euro annui;
- si stabiliscono quattro step di posizioni fisse per gli incarichi professionali, che salgono da un minimo di 5.500 euro a 6.500 fino a un massimo 11.000 o 12.500 annui;
- una clausola di garanzia assicura a tutti una retribuzione di posizione certa in base all'anzianità ed a prescindere dall'incarico. 5000 euro al passaggio dei 5 anni, 6000 al passaggio dei 15 anni e 7000 al passaggio dei 20 anni;
- l'indennità di guardia notturna sale da 50 a 100 euro per notte, 120 euro per chi lavora in pronto soccorso. Dopo i 62 anni a richiesta si può essere esonerati dalle guardie.

ALLEGATO A PARTE - Contratto Osped. triennio 2016/18 (documento 141)

IL CONTRATTO SIGLATO:

http://www.anaao.it/public/aaa_3895707_ipotesi_ccnl_2016_2018_def.pdf

AGENZIA DELLE ENTRATE - LOCAZIONI BREVI e CEDOLARE SECCA

Domanda

Ho affittato una casa di proprietà solo per 15 giorni. Posso scegliere il regime fiscale della cedolare secca anche se la locazione è avvenuta attraverso un intermediario di affitti on line?

Risponde Paolo Calderone

Sì, dal 1° giugno 2017 ai redditi derivanti dalle cosiddette “locazioni brevi” (quelle di durata non superiore a 30 giorni) è possibile applicare le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”, cioè il regime di tassazione previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011. Pertanto, il locatore può scegliere di pagare l’imposta sostitutiva del 21%, invece dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.

Questa possibilità è prevista sia quando il contratto è concluso direttamente dal proprietario dell’immobile sia quando per la sua stipula o per il pagamento del canone interviene un soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o che gestisce un portale telematico.

PROFESSIONI E CALCOLO DELLA PENSIONE: L'ABC DELLA

PREVIDENZA da Pensioni & Lavoro (<https://www.pensionielavoro.it/site/home/lavori-e-pensione.html>)

La contribuzione utile, la pensione di base e le altre possibili prestazioni, le novità per il 2019: quando si parla di previdenza, meglio partire dalle basi e non dare nulla per scontato!

Se hai dubbi su quale ente eroga la tua pensione o, ancora, su quali sono i requisiti di anzianità contributivi che ti sono richiesti, questa è la sezione giusta per te! Nella nostra area Lavori e Pensione troverai infatti schede dettagliate che, professione per professione, ti aiuteranno a fare chiarezza sulle corrispondenti modalità di contribuzione, così come sulla tipologia di prestazioni pensionistiche cui è possibile avere accesso.

La navigazione è semplice - bastano pochi semplici clic - per arrivare al profilo corrispondente alla tua situazione lavorativa!

LAVORATORE DIPENDENTE	LIBERO PROFESSIONISTA iscritto all'albo
LIBERO PROFESSIONISTA non iscritto all'albo	PARASUBORDINATO

RISPARMIO ENERGETICO - CONTABILIZZATORI CALORE, PARTONO I CONTROLLI

Dopo due anni dal termine ultimo, partono i controlli regionali (alcune regioni hanno demandato ai comuni) contro le inadempienze al risparmio energetico per impianti condominiali di riscaldamento centralizzato: sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni proprietario non in regola. Controlli anche sulle relazioni per esenzioni facili usate per eludere gli obblighi.

Secondo l'industria del settore oltre la metà degli stabili non sarebbe in regola.

CONGEDO PATERNITA' OBBLIGATORIO

Feder.S.PeV. c'è !!! da anni si batte contro questa ingiustizia!

DoctorNews affronta il problema



Congedo paternità, Ospedalieri discriminati. Omceo Mi e Federspev chiedono legge per pubblici dipendenti

Segnalazioni, sempre più diffuse. Le lanciano i medici ospedalieri che nelle città non riescono a provvedere ai giorni in più previsti per legge per i neo-papà: giorni da fruire a casa, s'intende, l'ultima Finanziaria ne consente 5, di congedo obbligatorio, anche quando la neo-mamma è ancora in maternità, entro i primi 5 mesi di vita del bambino. I medici Ssn non possono supplire alle mogli, i colleghi delle cliniche private sì. **Roberto Carlo Rossi** presidente dell'Ordine dei Medici di Milano conferma la discriminazione e precisa: «Per i dipendenti privati sono previsti 4 giorni di congedo parentale, più uno facoltativo, retribuiti al 100% e utilizzabili anche in modo frazionato; per i dipendenti pubblici invece è in vigore la legge n. 92 del 28 giugno 2012, che quantifica il congedo parentale in 2 giorni».

Guardiamo più da vicino la legge 92/2012: a decorrere dal 2013 obbliga i neo-papà ad astenersi dal lavoro, inizialmente per 2 giorni nei primi 5 mesi di vita del bambino o a partire dall'adozione o affidamento. Con la Finanziaria 2017 i due giorni sono diventati quattro; quindi la Finanziaria 2019 all'articolo 1 comma 278 -la stessa che consente alle neo mamme di mettersi in maternità dal momento del parto, e non 2 mesi prima, fruendo di più tempo poi con il bambino - ha aumentato i giorni a 5 per i parti avvenuti nel 2019, mentre restano 4 per i parti 2018. «Il dettato della legge 92 del 28 giugno 2012 sembra applicarsi ai soli dipendenti privati in quanto per il pubblico si è tuttora in attesa di disposizioni applicative», spiega l'esperto di previdenza Marco Perelli Ercolini, presidente dell'Unione Nazionale Pensionati per l'Italia e vicepresidente di Federspev, la Federazione sanitari pensionati e vedove. «Il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio aveva a suo tempo chiarito che è il Ministro per la Pubblica Amministrazione a dover approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, i modi e i tempi di armonizzazione della disciplina. E' il momento di agire».

Nel frattempo, Asl Ospedali ministeri, scuole chiedono alle dipendenti in maternità obbligatoria una dichiarazione in cui esse attestano se il padre del proprio figlio abbia o meno fruito di giorni di congedo facoltativo e, in caso di risposta affermativa, queste neo-mamme

devono ridurre automaticamente il proprio congedo. E' però in itinere alla Camera la proposta di legge 1795 del deputato M5S Alessandro Amitrano che porta a 10 i giorni di congedo obbligatorio di paternità e li estende a tutti i lavoratori dipendenti. Aderendo alle direttive di Bruxelles il nuovo testo istituisce un "obbligo strutturale", non più rinnovato di anno in anno in via sperimentale in base alle risorse disponibili. Il lavoratore dovrà comunicare l'astensione dal lavoro all'azienda almeno 15 giorni prima. L'indennità, pari al 100% della retribuzione, sarà erogata dall'ente previdenziale di appartenenza; Il ministero del Lavoro verificherà l'attuazione della misura.

Ricorda Rossi che, da presidente Omceo Mi, già all'inizio del 2018 aveva interessato il Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso la Fnomceo. «Ho inviato una lettera al Presidente nazionale Filippo Anelli, in cui chiedevo il suo intervento affinché fossero avviate verifiche e il congedo parentale fosse portato a 5 giorni per tutti i lavoratori privati e pubblici. E' seguito l'interessamento, da parte Fnomceo, del Dipartimento della Funzione Pubblica che però non ha dato alcun esito. Anzi continua l'evidente disparità che a me pare anticostituzionale. La proposta di legge Amitrano è un passo in avanti per equiparare i diritti dei lavoratori pubblici e privati e verso il superamento di quella che i padri medici vivono come una vera e propria discriminazione. Noi -conclude Rossi - continueremo a fare pressione presso i Ministeri competenti per rendere fin da subito applicabili per tutti le norme che già esistono».

Mauro Miserendino

INPS - FACOLTÀ DI RISCATTO DEI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUTUZIONE da Dpl Mo - fonte: Inps

L'INPS ha emanato la circolare n. 106 del 25 luglio 2019, con la quale fornisce indicazioni per l'applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo.

Inoltre, la circolare illustra la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà.

Allegati

- [Decreto Legge n. 4/2019 – Art. 20 Facoltà' di riscatto periodi non coperti da contribuzione](#)
- [Domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione](#)

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.106 del 25.07.2019 (documento 142)

PENSIONI - NEL 2021 ETA' PENSIONABILE FERMA A 67 ANNI?

L'ultimo scenario demografico Istat lascia intravedere una sostanziale cristallizzazione degli attuali requisiti per il pensionamento sino al 31 dicembre 2022: una riduzione della speranza di vita media degli italiani in questi ultimi anni da cui un rallentamento degli adeguamenti....